

# UFFICIO PROVINCIALE DI NOVARA

# CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO DEI TERRENI

## VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE

(Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

Ai sensi dell'art. 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153 si rende noto che, in esecuzione dell'art. 118 del Regolamento medesimo, avrà luogo nel prossimo anno 2013 la verificazione quinquennale, allo scopo di rilevare ed accertare i cambiamenti avvenuti - tanto in aumento, quanto in diminuzione - nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni.

I Comuni per i quali ricorre la verificazione nel suddetto anno sono i seguenti:

AMENO - ARMENO - BOCA - BOLZANO N. - BORGOMANERO - BRIGA N. - CAVAGLIETTO - CAVAGLIO D'AGOGNA - CAVALLIRIO - CRESSA - CUREGGIO - FONTANETO D'AGOGNA - GARGALLO - GOZZANO -GRIGNASCO - MAGGIORA - MIASINO - ORTA SAN GIULIO - PELLA - PETTENASCO - POGNO - PRATO SESIA -ROMAGNANO SESIA - SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - SORISO - SUNO.

I cambiamenti, per cui è ammessa la verificazione agli effetti delle variazioni da introdurre negli atti catastali, sono quelli indicati nell'art. 29 (ex art. 26) del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il T.U. delle imposte sui redditi.

Tale articolo è riprodotto, con altri pertinenti la materia, in calce al presente manifesto.

Per godere del beneficio della verificazione quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del prossimo anno, la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio (art. 30 - ex art. 27 - del succitato D.P.R. 917/1986).

A tale scope sone messi a lore disposizione gli occorrenti stampati in carta libera e senza spesa, Mod. 26-A/11, da ritirarsi presso l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio, ovvero da stampare dal link "http://www.agenziaterritorio.it/?id=6147". I possessori hanno anche la facoltà di presentare la denuncia di variazione colturale utilizzando la procedura informatica denominata Docte2, reperibile in modo gratuito dal link "http://www.agenziaterritorio.it/?id=613"

Trascorsa la data del 31 gennaio, non sarà più ammissibile la verificazione gratuita nel quinquennio in corso. Agli interessati resta tuttavia la facoltà di chiedere la verificazione straordinaria a proprie spese; in quest'ultimo caso le denunce si dovranno assoggettare all'imposta di bollo.

Le denunce devono contenere il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e il domicilio del denunciante o quello eletto nel Comune se il denunciante non ha quivi il domicilio effettivo, il Comune ove sono situati i beni da verificarsi, la causa e la natura dei cambiamenti, la località e i dati catastali relativi ai fondi nei quali il cambiamento è avvenuto, nonché l'indicazione delle particelle cui le variazioni si riferiscono, se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento che potra avere caratteristiche puramente indicative e pertanto non necessariamente firmato da un tecnico.

Per le denunce riconosciute regolari nella forma l'Ufficio ricevente rilascia ricevuta, anche se non richiesta.

Le denunce per diminuzione di estimo relative a beni che non siano regolarmente intestati ai loro possessori non potranno aver corso (art. 115 del succitato Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153).

Le verificazioni quinquennali sono gratuite e la spesa relativa viene sostenuta dall'Agenzia del territorio. Tale spesa sara però messa a carico dei possessori interessati, ogni qualvolta risulti che la denuncia non aveva base nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme ed istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del predetto Regolamento).

l risultati della verificazione saranno notificati agli intestatari catastali, ovvero pubblicati, a norma dell'art. 10 della Legge 1 ottobre 1969 n. 679, a cura dell'Agenzia del territorio, che ne darà avviso con apposito manifesto. In ogni caso, se detti risultati daranno luogo a variazioni dei redditi, gli stessi saranno notificati a domicilio, secondo le modalità previste dall'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000.

Oli eventuali ricorsi avverso le variazioni accertate dovranno essere proposti nel termine perentorio di 60 giorni successivi alla data di notifica (art.

stessi saranno notificati a dofficino, socciale della repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I della Repubblica 24 marzo 1998, p. 679, e dall'art. I della decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1998, p. 679, p. 679, e dall'art. I della decreto della Repubblica 25 marzo 1998, p. 679, p. 67

menzionati all'art. 8 della

IL DIRETTORE

phohio/fagindo ALIM/AR

NOVARA 22 ottobre 2012

#### ESTRATTO DEL D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 29 (ex art. 26) - Variazioni del reddito dominicale

Dà luogo a variazioni dei recuito dominicale in aumento le sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggior reddito.

- Danno iuogo a varinzioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con aitra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per aitra cuusa di forza maggiure, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici e encomologici interessanti le piantegioni.

  Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da
- circostenze transitorie.
- Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno inogo a revisinne del classamento dei terreni cui si riferiscoun. (omissis)

Art. 30 (ex art. 27) - Denuncia e decorrenza delle variazioni.

- Le variazinoi in aumento devono essere denunciate entro D 31 gennaio dell'anno successivo a quello la cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 29 (ex art. 26) e hanuo effotto da tale anno.
- Le vertazioni in diminuzione banno effetto dall'unno in cui ai sono verificati i fatti indicati uel comma 2 dell'art. 29 (ex art. 26) se in denoncia è state presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dail'anno in cui è stata presentata.

#### ESTRATTO DEL D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 3 · Omessa denuncia delle variazioni del redditi fondiari.

In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario del terreni, si applica la sanzione amministrativa da curo 258 ad euro 2.065.

### ESTRATTO DELLA LEGGE 1º ottobre 1969, n. 679

Art. 8 - Cambiamento nello stato del terreni la dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.

Exportation revisit.

I possessori di particelle censite nel catasto dei terreni sulle queli vengono edificati movi fabbricati ed ogni altro stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto (339 n. 1249, e successive modificazioni, Indipandentemente dalle dichiarazioni prevista dall'articolo 28 della suddetta legge, hanuo l'obbligo di denunciare all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.

FICIO DI Le denunce devono essere compilate sopra un modulu informatico fornito dell'Ammioistrazione e devono essere presentate all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio nel termine di trenta giorni dalla utilizzabilità (fine lavori) del locali, al sonsi del D.L. n. 4/2006 convertito nella Legge z. 80/2006.

Alia denoncia deve essere allegato on tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica dell'avvenute variazione, da eseguirsi sopre un estratto aotentico della mappa catastele comprendente la particella o le particelle sulle quali insistone, in cutto o in parte, i nuovi fabbrienti e le altre stabili costruzioni, edificate, cou le relativa attinenze coparta e scoparta.

Art. 10 - Variazioni in interi Comuni.

I risultati delle variazioni accertate nello stato e nel redditi del terreni, duronte lo verificazioni ordinaria o quelle etraordinarie diaposte d'ufficio per interi Comuni, saranno pubblicati a cura dell'Agenzia del territorio, che è tenuta a darne preventiva avviso con manifesti da affiggersi nel modi consueti per gli atti ufficiali.

mannestro a singersi nei modi consule per gii atti unicini.
Doreute la pubblicazione, che deve avere luogo nei locali del Comune in cui ha avuto luogo
la varificazione, la variazioni accertate saranuo portate a conoscenza del possessori
interessati rendendo natenelbili per un periudo di 30 giorni coneccutivi i dati modificati.
Duraute la pubblicazione e uel successivi 30 giorni, ai possessori interessati è consentitu la
visura gratulta degli atti presso l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio. (conissis)

#### ESTRATTO DEL D.M. del 2 genuaio 1998, n. 28

Art. 5 – Norme generali di conservazione.

Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ui fini della conservazione del catasto del fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituita con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

#### ESTRATTO DEL D.P.R. del 30 dicembre 1999, n. 536

- Art. 1 Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, p. 139, sono
  - apportate la seguenti modifiche:

    a) li comma 1 e' così sostituite:

a) di comma 1 e' così sostitutto:
"Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costrazioni preesistenti,
"Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costrazioni glà censite al rer l'accalantamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rarali ai sensi dei criteri previati dall'uriticolo 2, ovvero per te costrucioni già censite ai catasto dei terreni, per le quali Vengono meno i requisiti per il riconoscimentu della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 dei decreto dei Ministra delle finanze 2 gennalo 1998, n. 28". (omissis)